REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Allegato alla Delib.G.R. n. 20/52 del 30.6.2022**

**Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 7, commi 1, 2 e 3**

# Disposizioni attuative per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale per le operazioni di credito agevolato alle attività commerciali

**Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"**

**Scheda intervento**

| | |
|---|---|
| Oggetto e finalità | Sostegno alle micro, piccole e medie imprese commerciali attraverso agevolazioni per investimenti materiali e immateriali |
| Procedura amministrativa | Valutativa a sportello |
| Soggetti beneficiari | Imprese micro, piccole e medie |
| Settori ammissibili | Commercio |
| Priorità | Ordine cronologico di presentazione delle domande |
| Esclusioni | Settori esclusi dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 – art. 4 DD.AA. |
| Limitazioni | Finanziamenti erogati a decorrere dal 2 gennaio 2022 |
| Principali tipologie di spese | Investimenti produttivi |
| Regolamenti comunitari per l'attuazione | Regolamento (UE) n. 1407/2013 |
| Dimensione del piano aziendale (investimento) | Spesa minima ammissibile Euro 5.000 – Nessun limite massimo |
| Forma aiuto | Sovvenzione a fondo perduto, contributo in conto interessi |
| Strumenti collegati | Finanziamento obbligatorio concesso dalle banche alle imprese |
| Intensità aiuto | Tra il 40% ed il 45% calcolato su costi ammissibili individuati |
| Selezione dei progetti | Procedura valutativa |
| Procedura istruttoria | A sportello |
| Durata | Fino a esaurimento delle risorse dedicate ed entro i termini di presentazione fissati nell'Avviso Pubblico |
| Fonti di copertura della spesa | Programmi finanziati con fondi regionali |
| Risorse | Euro 29.000.000 (conto capitale) - Euro 500.000 (conto interessi) |

Sommario

Scheda intervento....2
Premessa....4
Art. 1 - Finalità e oggetto....4
Art. 2 – Definizioni....5
Art. 3 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità....5
Art. 4 - Settori esclusi....7
ATTIVITÁ ESCLUSE....7
ATTIVITÁ AMMESSE CON LIMITAZIONI....7
ULTERIORI ESCLUSIONI....9
Art. 5 – Destinazione del finanziamento e documentazione....9
Art. 6 – Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento obbligatorio....10
Art. 7 - Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi....10
Art. 8 - Condizioni di ammissibilità dell'investimento....11
Art. 9 - Presentazione e requisiti ammissibilità delle domande di accesso....11
Art. 10 - Procedura di valutazione....13
Art. 11 – Tipologia e concessione degli aiuti....14
Art. 12 - Modalità di erogazione delle agevolazioni....15
Art. 13 – Obblighi dell'impresa beneficiaria, controlli e revoca delle agevolazioni....16
Art. 14 – Cumulo....17
Art. 15 - Risorse finanziarie....17
Art. 16 - Soggetto istruttore....18
Art. 17 – Pagina informativa e Responsabile del Procedimento....18
Art. 18 – Privacy....18
Art. 19 - Disposizioni finali....19
Allegato 1- Documentazione....20
Documenti obbligatori per la presentazione della domanda:....20
a) Documenti di carattere generale....20
b) Documentazione tecnica ed economica per la valutazione dell'investimento....20

## Premessa

Le presenti disposizioni di attuazione entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio (d'ora in avanti indicato come "competente Assessorato") provvederà a pubblicare nel sito istituzionale della RaS, sezione Servizi alle Imprese, apposito Avviso contenente la definizione dell'ammontare di risorse destinate all'intervento, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, unitamente alla documentazione da trasmettere e ai modelli di dichiarazione di atto di notorietà da presentare.

Esse disciplinano:

a) la concessione in favore delle imprese che esercitano attività commerciale, del contributo in conto interessi previsto dall'art. 7 comma 1 della Legge 9 marzo 2022, n. 3 sulle operazioni di credito effettuate dalle Banche iscritte all'Albo previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, integrato da un contributo in conto capitale calcolato sull'ammontare della spesa ammessa;

b) la concessione del contributo per la riduzione dei costi di garanzia. Tale garanzia deve essere rilasciata, sul finanziamento, da un Confidi ex art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e L. 24/11/2003, n. 326.

Il Soggetto istruttore sarà selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica e curerà l'istruttoria tecnica, economica ed amministrativa delle domande di agevolazione.

Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di agevolazione tramite un soggetto presentatore:

- le Banche di cui all'art. 13 D.Lgs n. 385/1993;
- le Associazioni di categoria del Commercio.

Le agevolazioni di cui alle presenti disposizioni sono concesse con provvedimento del Dirigente del competente Assessorato.

## Art. 1 - Finalità e oggetto

1. La finalità dell'intervento è sostenere gli investimenti in beni strumentali a favore delle imprese del commercio.

Il sostegno è concesso attraverso l'erogazione del contributo a fondo perduto e in conto interessi associato a un finanziamento pubblico a condizioni di mercato. E' inoltre prevista l'erogazione di una premialità per l'incremento occupazionale.

2. Le presenti Disposizioni Attuative verranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul B.U.R.A.S., all'indirizzo www.regione.sardegna.it

Allo stesso indirizzo, saranno pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.

## Art. 2 – Definizioni

- per «***MPMI***» si intende micro, piccola e media impresa;
- per «***impresa***» si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.
- per ***«operativa***» ai fini delle presenti disposizioni, si intende l'impresa con unità produttiva in Sardegna;
- per «***Soggetto Istruttore***» si intende l'Ente aggiudicatario incaricato delle attività di istruttoria del presente Bando;
- per «***Soggetto proponente***» si intende l'impresa che presenta domanda a valere sul presente intervento;
- per «***Soggetto presentatore***» si intende il soggetto delegato dal soggetto proponente per la presentazione della domanda
- per «***Soggetto beneficiario***» si intende la persona giuridica ammessa a beneficiare degli aiuti di cui al presente Bando;
- per ***«relazione descrittiva***» si intende l'elaborato presentato dal soggetto proponente unitamente alla domanda di accesso, che descrive la situazione dell'impresa, le tappe essenziali e l'oggetto dell'intervento;
- per «***unità produttiva***» si intende la struttura e/o l'unità locale nella quale si svolge stabilmente l'attività economica cui si riferisce l'investimento, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni;
- per «***mezzo mobile***» si intende un automezzo targato e attrezzato con beni, facenti parte del programma degli investimenti, senza i quali l'attività economica ammessa alle agevolazioni non può essere svolta. L'automezzo deve essere, inoltre, identificato come un bene non ad uso promiscuo;
- per «***operazione di credito***» si intende il finanziamento obbligatorio erogato da una Banca iscritta all'Albo previsto dall'art. 13 del D.Lgs.1 settembre 1993, n. 385 a favore del soggetto proponente;
- per «***ULA***» si intende Unità Lavorative per Anno.

## Art. 3 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare la domanda a valere sul presente Bando i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, aventi sede legale in Sardegna che abbiano realizzato l'investimento all'interno del territorio regionale e stipulato con le Banche contratti di finanziamento a sostegno della predetta operazione di investimento per l'esercizio di una delle attività sotto indicate:
   - commercio al dettaglio, in sede fissa (comprese le attività di commercio esercitate per mezzo di apparecchi automatici di generi alimentari e non alimentari in locali aperti al pubblico o su aree pubbliche accessibili direttamente al consumatore finale) o ambulante e all'ingrosso;
   - somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definite dalla L. 25 agosto 1991, n. 287 e

successive modifiche e integrazioni;

- tabaccai;
- edicole;
- ausiliari del commercio (limitatamente alle seguenti figure: Agente e Rappresentante di commercio, Commissionario);
- commercio al dettaglio di beni e servizi per via elettronica, esclusivamente se congiunto, connesso e funzionale ad altra attività di commercio al dettaglio in sede fissa e commercio all'ingrosso già esercitata.

La superficie destinata alla vendita non dovrà essere superiore al 50% dei limiti massimi previsti dall'art. 4, comma 3 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5 come di seguito indicati:

a) 400 mq nei comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti;

b) 600 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e sino a 10.000 abitanti;

c) 900 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e sino a 50.000 abitanti;

d) 1250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti o facenti parte di città metropolitana;

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese proponenti devono inoltre rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:

   a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

   b) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

   c) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi (INPS, INAIL ecc.);

   d) aver attivato un conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per la gestione delle transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto dell'investimento;

   e) in capo all'impresa, al suo titolare o ai suoi rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non sussistano a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati per i quali l'Amministrazione possieda un titolo esecutivo, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti.

3. Il possesso delle condizioni di cui al presente articolo deve essere attestato con dichiarazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e

determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000[1].

## Art. 4 - Settori esclusi

1. Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate escluse o ammesse con limitazioni le attività appartenenti alle sezioni:

### ATTIVITÁ ESCLUSE

**A. agricoltura, silvicoltura e pesca**

**coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi**

- Coltivazioni di colture agricole non permanenti
- Coltivazione di colture permanenti
- Riproduzione delle piante
- Allevamento di animali
- Coltivazioni agricole associate all'allevamenti di animali: attività mista

**pesca e acquacoltura**

- Pesca
- Acquacoltura

**C. attività manifatturiere**

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

**G. commercio all'ingrosso e al dettaglio**

- 46.38.10 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
- 46.38.20 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
- 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati

### ATTIVITÁ AMMESSE CON LIMITAZIONI

**H. trasporto e magazzinaggio**

- 49.41.00 Trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di

[1] D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: **"**Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

imprese che effettuano trasporto su strada per conto terzi.

Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000,00 euro stabilito nell'articolo 3.2 del Regolamento 1407/2013 – tali imprese possono ricevere aiuti *de minimis* per altri tipi di investimenti.

**attività di trasformazione e commercializzazione[2] di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del trattato CE**

**C. attività manifatturiere**

10 Industrie alimentari

11 Industria della bevande

12 Industria del tabacco

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

**G. commercio all'ingrosso e al dettaglio**

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

Sono altresì esclusi dall'applicazione del Regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente

[2] **Definizione di prodotto agricolo:** i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinatidal regolamento (CE) n. 104/2000;
**Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;**Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo:** la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
**Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita:** la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;

- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

**ULTERIORI ESCLUSIONI**

Sono escluse dalle agevolazioni:

- le grandi strutture di vendita (aventi superfici maggiori ai limiti indicati dall'art. 4, comma 3 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5);
- le attività di vendita al dettaglio effettuate a favore di dipendenti, da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (spacci interni).

## Art. 5 – Destinazione del finanziamento e documentazione

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:

- all'acquisto del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell'attività commerciale dell'impresa. L'acquisto del solo terreno è ammissibile, qualora questo sia adiacente o in prossimità dell'attività commerciale, di superficie non superiore a quella dell'esercizio, per la realizzazione di parcheggi destinati ai soli sovventori di attività commerciale;
- all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell'attività commerciale dell'impresa ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, le spese tecniche di progettazione nonché l'acquisto delle aree indispensabili per lo svolgimento dell'attività commerciale;
- all'acquisto di macchine, attrezzature fisse, mobili, impianti e arredi delle strutture commerciali, autoveicoli nuovi,[3] ovvero usati nel rispetto della norma n. 4 del Regolamento CE 448/2004, posti al servizio dell'attività commerciale dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;
- all'acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e alla realizzazione di siti web a sostegno dello sviluppo e/o miglioramento qualitativo del commercio elettronico, all'introduzione di innovazioni nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie;
- all'acquisto di scorte di prodotti finiti.

La costruzione dei fabbricati e l'ammodernamento strutturale devono eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a 10 anni. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo.

[3] Qualora dalla certificazione non si rilevi che trattasi di beni nuovi di fabbrica, tale condizione può essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice ovvero della Banca.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, (destinati cioè, all'attività d'impresa e ad abitazione civile), i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai fabbricati utilizzati per l'attività commerciale dell'impresa.

L'acquisto o la costruzione dei fabbricati a uso promiscuo è agevolabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività commerciale dell'impresa.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai fabbricati a uso dell'attività commerciale dell'impresa deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.

Per tutte le operazioni d'investimento ammissibili ad agevolazione dovrà essere prodotta la documentazione indicata nell'Allegato 1.

Nel caso di acquisto di beni usati (macchine, attrezzature, mezzi mobili) ai sensi della citata norma 4 del Regolamento (CE) 10/03/2004 n. 448/2004, devono essere prodotte:

1. una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
2. una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale attestante che:
   a) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
   b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme ed agli standard pertinenti.

## Art. 6 – Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento obbligatorio

Le operazioni di finanziamento sono stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti. Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

## Art. 7 - Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di:

a) dodici anni per i finanziamenti aventi destinazioni di acquisto terreni, acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati;

b) sei anni per i finanziamenti relativi alle altre destinazioni ad eccezione dell'acquisizione di scorte di prodotti finiti;

c) cinque anni per i finanziamenti relativi all'acquisizione di scorte di prodotti finiti.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite.

Le misure di durata di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non si applicano ai finanziamenti concessi a

imprese di nuova costituzione[4], per i quali il contributo può essere concesso fino alla durata di:

- quindici anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera a);
- otto anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera b);
- sette anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera c).

## Art. 8 - Condizioni di ammissibilità dell'investimento

Nel presente articolo sono esposte le condizioni di ammissibilità delle spese ed eventuali limitazioni.

Sono ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni effettuati dall'impresa per l'esercizio dell'attività di natura commerciale per la quale è iscritta a titolo principale (attività primaria) risultante dalla visura camerale. Non sono ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni effettuati dall'impresa che eserciti attività miste (iscrizione nella sezione Albo delle Imprese Artigiane o annotazione con relativa qualifica nella sezione speciale del Registro delle Imprese).

**BENI IMMOBILI**

Non sono ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili tra coniugi, parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado.

Non sono parimenti ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili tra imprese partecipate da un medesimo soggetto e/o nel quale partecipino soggetti di cui al comma precedente.

**MEZZI MOBILI**

I mezzi mobili sono agevolabili esclusivamente per gli esercenti attività commerciali esercitate in forma ambulante (limitatamente all'acquisto di veicoli commerciali idonei, es. furgoni), ausiliari del commercio e per gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definite dalla L. 25 agosto 1991, n. 287 e successive modifiche e integrazioni.

Possono essere ammesse ad agevolazione altre tipologie di veicoli purché coerenti con le specifiche attività esercitate, secondo la valutazione del Direttore del Servizio del competente Assessorato (ad esempio veicoli modificati con l'installazione di attrezzature fisse/allestimenti speciali).

## Art. 9 - Presentazione e requisiti ammissibilità delle domande di accesso

1. La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'Avviso utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica regionale che verrà indicata nell'Avviso Pubblico.

2. La domanda potrà essere inoltrata tramite delega rilasciata al "soggetto presentatore" :

   - Banche di cui all'Art. 13 D.Lgs. n. 385/1993;

[4] Si intendono per tali le imprese iscritte nel Registro delle Imprese da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda.

- Associazioni di categoria del Commercio.

Il soggetto proponente per presentare la domanda, pena la non ammissibilità della stessa, deve disporre:

- di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97"5;
- di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

La domanda digitale (file), sottoscritta dal rappresentante legale o suo procuratore, con firma digitale, in regola con l'imposta di bollo[6], deve essere prodotta e trasmessa tramite la procedura informatica che verrà indicata nell'Avviso Pubblico.

1. Per accedere alla suddetta procedura il rappresentante dell'impresa deve effettuare il login su sulla piattaforma informatica attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la Carta di Identità Elettronica (CIE) o tramite SPID e successivamente registrarsi sul sistema col profilo adeguato.

In particolare è richiesto al proponente di accedere alla specifica sezione, individuare il bando a cui intende partecipare, compilare le sezioni richieste, allegare la modulistica debitamente compilata, reperibile nell'apposita sezione Servizi alle Imprese sul sito internet istituzionale della RaS, la documentazione obbligatoria e procedere alla registrazione.

All'atto della ***registrazione*** viene inviata all'indirizzo PEC indicato dal proponente la conferma dell'avvenuta registrazione e un codice di convalida da utilizzare per la successiva presentazione entro i termini indicati dall'Avviso. La ***presentazione*** si completa solo con l'inserimento del codice di convalida, che determina l'ordine di avvio ad istruttoria. Il mancato inserimento del codice di convalida entro i termini di chiusura del bando determina la decadenza della domanda.

La registrazione della domanda, costituisce condizione di validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e quelle firmate digitalmente hanno validità quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio[7]. La veridicità dei dati dichiarati e il rispetto delle condizioni di utilizzo del sistema informativo sono oggetto di accertamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine, l'Amministrazione regionale si avvale del supporto dei soggetti delegati e della collaborazione degli altri soggetti istituzionalmente preposti.

---

[5] La casella di posta elettronica certificata deve essere quella comunicata al Registro delle Imprese. La casella di posta elettronica certificata del soggetto eventualmente incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell'apposita sezione. Non sono considerati validi gli indirizzi gov.it

[6] I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo:
**Codice identificativoData (GG/MM/AAA) Ora (HH:MM:SS)**
La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm

[7] Vedi: **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 38 (*Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze*), comma 2: "**Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82." **Decreto Legislativo 7 marzo 2005 (CAD), n. 82, articolo 65** (*Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica*): "1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del DPR n. 445/2000, sono valide:
a. se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
b. ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica, la carta nazionale dei servizi (lettera così modificata dall'art. 24, comma 1, lettera g) della legge n. 120 del 2020);

2. Tutte le dichiarazioni rese nel corso della procedura sono da intendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000[8].

4. La domanda di accesso si compone della seguente documentazione:

- modulo di domanda predisposto dal sistema informatico;
- allegati obbligatori indicati nell'Allegato 1.

Sono **condizioni obbligatorie** della domanda, **a pena di irricevibilità**:

- la sottoscrizione digitale del modulo di domanda;
- la presenza degli allegati obbligatori indicati nell'Allegato 1;
- la registrazione della domanda e la successiva presentazione, attraverso trasmissione del codice di convalida, nei termini previsti dall'Avviso.

5. Sono escluse dalla partecipazione alle agevolazioni di cui alle presenti disposizioni le domande presentate da soggetti proponenti non ammissibili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, o appartenenti a settori non ammissibili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4.

Sono inoltre escluse dalla partecipazione le domande presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente Bando e nell'Avviso e/o mancanti della sottoscrizione e degli allegati obbligatori.

## Art. 10 - Procedura di valutazione

1. La procedura di valutazione delle domande presentate è di tipo valutativo a sportello. Le domande sono avviate a istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione con le modalità indicate all'art. 9.

Il Soggetto Istruttore e il competente Assessorato possono richiedere integrazioni documentali e chiarimenti al soggetto proponente concedendo un termine di 20 giorni dalla ricezione per il riscontro. La richiesta sospende i termini di istruttoria della posizione. Il mancato rispetto dei termini per l'invio delle integrazioni documentali e/o dei chiarimenti comporta la decadenza della domanda.

2. È ammesso il soccorso istruttorio in tutti i casi in cui l'integrazione documentale o i chiarimenti su elementi esposti in domanda consentano di acquisire documenti o informazioni utili all'istruttoria senza che siano alterate le condizioni di partecipazione all'intervento da parte di tutti i proponenti (es. potrà essere richiesta la trasmissione di un documento previsto dall'intervento e utile ad accertare un fatto dichiarato o verificarlo ma non potrà essere integrato un documento relativo ad elementi necessari alla valutazione dei quali non si è resa dichiarazione nella domanda).

3. L'iter istruttorio prevede la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi del proponente, della domanda di agevolazione, dell'attività esercitata e dell'inerenza dei beni strumentali che compongono l'investimento, la

[8] **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (*Decadenza dai benefici*), comma 1: "**Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

congruità del medesimo, la quantificazione in termini economico finanziari della spesa ammissibile e delle agevolazioni concedibili.

4. Le domande coerenti con i criteri dell'intervento saranno ammesse ad agevolazione integralmente (il giudizio è favorevole per l'intera proposta di investimento) o parzialmente (il giudizio è favorevole limitatamente a parte dell'investimento).

5. Le domande non in possesso dei requisiti sono rigettate con note contenenti esaurienti motivazioni, inviate all'indirizzo indicato dal proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattenendo agli atti le domande stesse e la documentazione a corredo.

6. Le **comunicazioni** inerenti l'iter amministrativo delle domande sono inviate al proponente **esclusivamente con posta elettronica certificata (PEC)** o utilizzando la piattaforma informativa allo scopo predisposta. I provvedimenti di diniego sono adottati dall'Amministrazione Regionale nel rispetto della L. 241/90, art. 10 bis.

7. Il competente Assessorato a seguito del completamento dell'istruttoria con esito positivo, adotterà il provvedimento di concessione dell'aiuto.

## Art. 11 – Tipologia e concessione degli aiuti

1. Il valore minimo dell'investimento oggetto di aiuto è pari a 5.000,00 euro di costi e spese ammissibili, al netto di IVA.

L'investimento non è soggetto ad alcun limite massimo di importo, tenendo presente che l'intervento regionale sarà erogato secondo la regola "de minimis", dettata dall'Unione Europea per disciplinare gli aiuti pubblici alle imprese (Regolamento UE n. 1407/2013 – G.U.U.E. L. 352/1 del 24/12/2013).

La regola "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a €. 200.000,00, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, gli €. 100.000,00. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo "de minimis" i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

Il valore del piano è determinato dalla somma del valore delle singole voci che lo compongono.

1. Per la realizzazione dell'investimento sono previsti i seguenti incentivi:

- una **sovvenzione a fondo perduto** nella misura del 40% della spesa ammissibile documentata al netto di imposte. L'agevolazione non si applica alle spese sostenute per l'acquisizione di scorte di prodotti finiti;
- un **contributo in conto interessi** sul finanziamento bancario obbligatorio propedeutico alla realizzazione dell'investimento. Tale contributo è determinato in misura percentuale, pari al 64% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento (con un minimo di un punto percentuale nel caso in cui il tasso di riferimento vigente sia pari a zero). La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea;

- **un contributo in conto interessi** su finanziamenti erogati per l'acquisizione di scorte di prodotti finiti;
- **un contributo per la riduzione dei costi di garanzia**. Quando il finanziamento per il quale viene richiesto il contributo in conto interessi è garantito - in misura pari almeno al 50% - da un Confidi, come definito dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003 n. 326, è previsto il contributo per la riduzione dei costi di garanzia, da richiedere con la medesima domanda di agevolazioni finanziarie. Questa dovrà essere accompagnata dall'attestazione fornita dal Confidi, dell'importo e dell'avvenuto pagamento del costo della garanzia.[9] Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell'importo del finanziamento, per un massimo di 5 anni. Il contributo è erogato in forma attualizzata in unica soluzione.
- **un contributo in conto capitale** ai soggetti proponenti che contemporaneamente alla realizzazione dell'investimento incrementino la forza lavoro. Tale incremento dovrà risultare da apposita relazione tecnica asseverata presentata da un professionista regolarmente iscritto all'albo (consulente del lavoro, commercialista) che dovrà evidenziare un aumento delle ULA in carico al proponente, determinato tra la data di presentazione della domanda di agevolazione e la stessa data dell'anno precedente. Il contributo previsto sarà pari a euro 5.000,00 per ogni ULA di incremento certificato nella predetta relazione, fino a un massimo di euro 15.000,00.

## Art. 12 - Modalità di erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni (contributo a fondo perduto, contributo in conto interessi e il contributo per l'incremento occupazionale) sono concesse e erogate dal competente Assessorato successivamente alla validazione dell'istruttoria in piattaforma da parte del Soggetto Istruttore, previa esecuzione dei controlli e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente (esito verifica DURC[10], esito verifiche articolo 48 bis D.P.R. n. 603/1973, esito verifica antimafia, esito verifiche registro debitori della RaS e pubblicazione scheda su Amministrazione Aperta).

Le agevolazioni sono erogate in un'unica soluzione. Limitatamente al contributo in conto interessi e per la riduzione dei costi di garanzia le agevolazioni sono quantificate per l'erogazione in forma attualizzata, applicando quale tasso di attualizzazione il tasso di riferimento vigente alla data di validazione dell'istruttoria. A tal fine nella domanda di agevolazione dovrà essere obbligatoriamente indicato il codice IBAN del conto corrente correttamente intestato all'Impresa richiedente sul quale effettuare l'accredito.

Il competente Assessorato può concedere le agevolazioni sino al raggiungimento del plafond di risorse disponibili, raggiunto il quale verrà interdetta l'attività di istruttoria delle domande in carico all'Ente Istruttore che saranno dichiarate decadute ad ogni effetto di legge.

I provvedimenti di pagamento verranno gestiti con le procedure del sistema contabile dell'Amministrazione regionale.

[9] Il costo della garanzia è costituito dalle Commissioni di Garanzia e dai costi accessori con esclusione delle Azioni e/o quote sociali.
[10] In presenza di DURC non regolare, per la liquidazione delle agevolazioni verrà attivato l'intervento sostitutivo previsto dal D.L. n. 69/2013, art. 31, comma 8 bis, convertito con Legge n. 98/2013 e successive modifiche e integrazioni.

## Art. 13 – Obblighi dell'impresa beneficiaria, controlli e revoca delle agevolazioni

L'impresa è obbligata a mantenere la destinazione aziendale e commerciale dei beni agevolati per i seguenti periodi, calcolati dalla data di decorrenza del contributo in conto interessi di cui al precedente art. 2:

- beni immobili - 10 anni;
- beni mobili - 5 anni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, ed in particolare se i beni mobili ed immobili acquistati con l'intervento sono alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, le agevolazioni saranno revocate totalmente. L'impresa dovrà restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento incrementato di 5 punti per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse.

Nel caso in cui i beni immobili acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti dopo i cinque anni successivi alla concessione, la revoca delle agevolazioni sarà disposta parzialmente ed in misura proporzionale all'inadempimento riscontrato.

È fatta salva la possibilità per il competente Assessorato di valutare, su richiesta documentata dell'Impresa beneficiaria, la sussistenza di specifiche situazioni legate:

- alla tipologia dell'attività esercitata dal beneficiario,
- alla sostituzione del bene agevolato con beni analoghi di pari o superiore importo,
- alla presenza di cause di forza maggiore;

di cui tenere conto ai fini dell'eventuale adozione della revoca delle agevolazioni e per la graduazione del relativo provvedimento. L'Amministrazione potrà, se ritenuto necessario, disporre ulteriori accertamenti relativi alla documentazione presentata.

Le agevolazioni indebitamente percepite per fatti non imputabili all'impresa, saranno maggiorate esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Nel caso in cui successivamente alla concessione venisse accertata l'assenza di uno o più requisiti, ovvero in presenza di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, le agevolazioni saranno revocate totalmente. L'impresa dovrà restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento incrementato di 5 punti per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione degli stessi. In tale caso si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

Le agevolazioni potranno, inoltre, essere revocate totalmente in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede il competente Assessorato con le modalità di cui alla Deliberazione G.R. Sardegna n. 8/42 del 19/02/2019 e successive

modifiche ed integrazioni. Tali crediti sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

L'impresa, la Banca finanziatrice e il soggetto presentatore della domanda, hanno l'obbligo di informare tempestivamente l'Ente istruttore in merito ad eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni concesse, quali: cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale dei beni agevolati, anticipata estinzione del finanziamento, revoca del finanziamento, mancata esecuzione del piano di rimborso del finanziamento.

L'Ente istruttore ha l'obbligo di:

- verificare, presso le Banche finanziatrici, la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni connesse al finanziamento;
- effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'impresa a corredo della domanda di agevolazione.

L'Ente istruttore si riserva, altresì e in ogni tempo, la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso alle agevolazioni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione i contributi sono revocati totalmente o parzialmente.

## Art. 14 – Cumulo

1. Nel computo dell'ammontare dei contributi da assegnare a favore dell'impresa va fatto salvo il disposto dell'art. 5 comma 2, del Regolamento UE 1407/2013 ove si stabilisce che gli aiuti "De minimis" non sono cumulabili con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata per le specifiche circostanze di ogni caso, da un Regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.

## Art. 15 - Risorse finanziarie

1. La dotazione finanziaria disponibile per l'anno 2022 è pari ad euro 29.000.000,00 quale contributo agli investimenti ed euro 500.000,00 quale contributo in conto interessi.

2. Le imprese beneficiarie hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Sul sito internet è comunicato il superamento della dotazione del bando sulla base delle domande presentate.

3. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria iniziale del Bando, sarà comunque consentito ai soggetti interessati la presentazione di ulteriori domande entro la data di presentazione indicata nell'Avviso Pubblico. Solo il 20% delle domande presentate oltre detto limite saranno immediatamente avviate ad istruttoria, ma queste ultime potranno essere finanziate solo qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria iniziale del Bando (presenza di economie o integrazioni della dotazione iniziale).

4. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima domanda valutata positivamente dovesse essere coperto solo in parte dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue. È fatta salva la facoltà per l'impresa beneficiaria di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.

## Art. 16 - Soggetto istruttore

Il soggetto istruttore verrà individuato mediante apposita procedura di gara.

## Art. 17 – Pagina informativa e Responsabile del Procedimento

Le informazioni sul presente Bando sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it e eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Struttura competente di seguito indicata:

**Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio**

**Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese**

## Art. 18 – Privacy

1. Ai sensi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 si rende noto che:

- tutti i dati richiesti nell’ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per le finalità previste dalla stessa;
- i partecipanti, conferendo i dati richiesti, autorizzano l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti del Bando. Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla partecipazione al Bando;
- i dati raccolti possono essere trattati anche per finalità statistiche con gestione sia informatizzata che manuale;
- i dati sono comunicati agli organi e uffici dell’Amministrazione regionale interessata al procedimento ed ai soggetti delegati;
- i dati possono essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su B.U.R.A.S, su quotidiani, siti Internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA.;
- Il titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente Bando è la Regione Autonoma della Sardegna con sede in Cagliari, nella persona del Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it;
- in ogni momento possono essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti dei Titolari del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, dandone comunicazione al Responsabile del trattamento.

2. L’accesso agli atti da parte degli interessati e dei contro interessati è disciplinato dalla L. n. 241/1990 e

ss.mm.ii.

## Art. 19 - Disposizioni finali

1. L'Amministrazione regionale, anche per il tramite di soggetti delegati, può procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento dell'investimento agevolato e/o sull'osservanza degli obblighi cui sono soggette le imprese beneficiarie, anche successivamente alla data di erogazione dell'aiuto.

2. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti direttive di attuazione si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. Le presenti direttive di attuazione possono subire modifiche nel corso della sua vigenza.

4. L'Amministrazione regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.

**Allegato 1- Documentazione**

**Documenti obbligatori per la presentazione della domanda:**

**a) Documenti di carattere generale**

1. Relazione descrittiva (indicare l'investimento effettuato e le voci di spesa con relativa valorizzazione);
2. Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del procuratore (solo nel in *caso di sottoscrizione da parte del procuratore)*;
3. Procura per la presentazione della domanda sottoscritta dal rappresentante legale e dal procuratore per accettazione (solo nel in *caso di sottoscrizione da parte del procuratore);*
4. Dichiarazione de minimis;
5. Dichiarazione antimafia (*solo nel caso in cui la somma delle agevolazioni richieste sia superiore a euro 150.000,00*):
   a. Dichiarazione antimafia società
   b. Dichiarazione antimafia cooperative
   c. Dichiarazione familiari conviventi

**b) Documentazione tecnica ed economica per la valutazione dell'investimento**

| Aspetti oggetto di valutazione | | Documentazione specifica da produrre |
|---|---|---|
| Documentazione progettuale inerente l'unità produttiva da realizzare in presenza di spese per opere murarie | | - Piante, sezioni e prospetti dell'unità produttiva;<br>- Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza, attestante la conformità delle opere realizzate alla normativa edilizia e urbanistica e la data di inizio e fine lavori;<br>- Contabilità finale delle opere realizzate con asseverazione di congruità della spesa sostenuta. |
| Layout aziendale | | - Grafico illustrativo del layout aziendale da cui evincere lo stato finale delle opere e il posizionamento dei beni strumentali acquistati. |
| **Investimenti Produttivi** | | |
| **A** | Suolo aziendale | - Perizia giurata attestante il valore del suolo;<br>- Rogito notarile; |

| | | |
|---|---|---|
| **B** | Opere murarie e assimilate | - Piante, sezioni e prospetti dell'unità produttiva;<br>- Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza, attestante la conformità delle opere realizzate alla normativa edilizia e urbanistica e la data di inizio e fine lavori;<br>- Contabilità finale delle opere realizzate con asseverazione di congruità della spesa sostenuta. |
| **C** | Acquisto immobile esistente | - Perizia giurata attestante il valore dell'immobile;<br>- Rogito notarile;<br>- Dichiarazione del precedente proprietario dell'immobile che lo stesso non è mai stato agevolato ovvero che siano già trascorsi, alla data di accesso, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; (tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni) resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000. |
| **D** | Acquisto macchinari, attrezzature, arredi, mezzi mobili | - Copie dei documenti di spesa;<br>- Copie dei titoli di pagamento e dell'estratto conto bancario riportante la registrazione dei pagamenti effettuati;<br>- Dichiarazione resa dal fornitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 che le fatture sono state integralmente pagate, che sui beni non grava alcun diritto di prelazione e che i medesimi sono nuovi di fabbrica;<br>- Copia del libretto di circolazione del mezzo dal quale si evinca l'intestazione a favore del beneficiario e l'immatricolazione come autocarro ad uso proprio. |
| **E** | Software, Brevetti, Licenze e Know-How | - Copie dei documenti di spesa;<br>- Copie dei titoli di pagamento e dell'estratto conto bancario riportante la registrazione dei pagamenti effettuati;<br>- Dichiarazione resa dal fornitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 che le fatture sono state integralmente pagate, che sui beni non grava alcun diritto di prelazione e che i medesimi sono nuovi di fabbrica. |
| **Incremento occupazionale** | | |
| | | - Relazione tecnica asseverata presentata da un da un professionista regolarmente iscritto all'albo (consulente del lavoro, commercialista) che dovrà evidenziare un aumento delle ULA in carico al proponente, determinato tra la data di presentazione della domanda di agevolazione e la stessa data dell'anno precedente. |